



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio 1° Normativo

Rif. nota n.8621 del 01/02/2010

Roma, **28 APR. 2010**
Prot. n.1541/2010

**Alla Federazione Nazionale Sanitari
Pensionati e Vedove
Presidenza Nazionale
Via Ezio, 24
00192 ROMA**

p 8845

Oggetto: Destinatari del sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 08/08/1995, n.335.

In merito a quanto richiesto con nota in epigrafe si fa presente che questo Ufficio non può che confermare quanto contenuto nella lettera circolare del 18/12/2008 avente per oggetto "destinatari del sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 08/08/1995, n.335".

Infatti, le sedi Inpdap sono a tutt'oggi tenute, in mancanza del definitivo assenso da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a seguire le istruzioni in essa riportate.

Il Dirigente
Avv. Giorgio Fiolino



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale delle Entrate e
Posizione assicurativa

Roma,
Prot.

13 DIC. 2009

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e, p.c.

Ai Dirigenti Generali Centrali
e Compartimentali

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

Lettera Circolare

OGGETTO: Destinatari del sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

La legge n. 335/1995, che disciplina compiutamente le modalità di accesso alla pensione calcolata con il sistema contributivo, individua in maniera ampia i soggetti destinatari della normativa, laddove, all'articolo 2, comma 18, introduce un massimale contributivo soltanto per i lavoratori "privi di anzianità contributiva" e che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie.

Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo sull'applicazione della disposizione in esame, questo Istituto ha inoltrato richiesta di parere al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ha rappresentato quanto segue.

La locuzione "anzianità contributiva" deve essere intesa nella sua portata più ampia, riferita all'intera contribuzione esistente presso qualsiasi gestione previdenziale in quanto la legge n. 335/1995 all'articolo 1, commi 12 e 13 letti in combinato disposto con il comma 6, richiama le diverse forme di previdenza senza puntualizzare che l'anzianità debba essere maturata nell'ambito di una sola di esse.

In particolare, ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo applicabile all'iscritto, devono essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa compresi il lavoro all'estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare.

Nei confronti di coloro che possono vantare detti periodi antecedenti al 1996 presso qualsiasi altra gestione o cassa, italiana o estera, non trova applicazione il sistema di calcolo contributivo anche nell'ipotesi in cui tali pregressi periodi non vengano valorizzati presso l'ultima gestione pensionistica.

Sulla base di quanto sopra indicato, anche ai fini dell'applicazione del massimale di cui all'articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, le amministrazioni o enti datori di lavoro sono tenuti ad acquisire, dai soggetti assunti dal 1° gennaio 1996 una dichiarazione, da trasmettere anche alla competente sede Inpdap, attestante l'eventuale esistenza dei periodi di cui sopra con la specifica, in caso positivo, del relativo arco temporale degli stessi.

I periodi dichiarati incideranno ai fini dell'individuazione delle modalità di calcolo di cui all'articolo 1, commi 12 e 13 della legge 335/1995.

Si rende opportuno precisare che i periodi collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, ancorché vengano presi in considerazione ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo degli interessati, non incidono ai fini della determinazione della pensione, né ai fini del diritto né ai fini della misura, salvo che non vengano opportunamente valorizzati presso questo Istituto tramite gli specifici istituti giuridici (ricongiunzione, riscatto, totalizzazione, anche estera, o computo, d'ufficio o a domanda).

Si precisa che anche per coloro che hanno una posizione assicurativa pregressa, che ha dato luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico, la titolarità di una posizione assicurativa anteriore al 1996 deve essere considerata ai fini della individuazione del sistema di calcolo e ciò anche ai fini dell'individuazione delle modalità di calcolo di cui all'art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/95. Pertanto, coloro i quali vengono iscritti ad una gestione pensionistica dal 1996 ma possono vantare una precedente contribuzione, ancorché tale contribuzione pregressa non sia più disponibile in quanto ha già dato luogo ad un trattamento pensionistico,

non si applica il sistema contributivo ma, a seconda dell'anzianità contributiva maturata al 1995, sono destinatari di un sistema retributivo o misto.

Gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996, che possiedono titoli di studio potenzialmente riscattabili, collocati temporalmente prima della suddetta data, sono destinatari di un sistema di calcolo contributivo, salva l'ipotesi in cui esercitino la facoltà di riscatto e accettino di pagarne, anche parzialmente, il relativo onere. Ciò in quanto prima dell'esercizio di tale facoltà non può reputarsi esistente alcuna anzianità contributiva da far valere.

Resta inteso, per contro, che la valorizzazione mediante riscatto dei periodi antecedenti al 1996, esercitata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, comporta necessariamente una rivisitazione della posizione del soggetto al fine di individuare il sistema di calcolo da applicare.

Premesso quanto sopra, una volta accertata l'esistenza di periodi antecedenti al 1996, le sedi, nelle ipotesi di retribuzioni assoggettate al massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, sono tenute ad acquisire gli importi delle retribuzioni effettivamente corrisposte agli interessati, al fine di procedere alla relativa sistemazione contributiva dalla data di assunzione presso un'amministrazione o ente iscritto a questo Istituto.

Le eventuali successive rinunce agli effetti del provvedimento di riscatto (si veda l'informativa n. 838/M del 5 maggio 1999) non determinano mutamenti nell'individuazione del sistema di calcolo e non comportano, in ogni caso, la restituzione degli oneri già versati da parte dell'iscritto.

Le condizioni illustrate valgono anche ai fini dell'eventuale facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo; al riguardo si rammenta che l'articolo 2, comma 1 del DL n. 355/2001, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 417/2001, ha fornito interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 23, secondo periodo della legge n. 335/1995 nel senso di riconoscere la facoltà di opzione per il sistema contributivo esclusivamente a coloro che alla data del 31

dicembre 1995 potevano vantare un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Tale condizione, pertanto, deve essere verificata anche nell'ipotesi di contribuzione progressa che abbia già dato luogo a pensione o che non sia stata valorizzata presso questo Istituto.


Una fattispecie particolare è rappresentata dalla facoltà di riscatto di cui all'articolo 2, comma 5-bis (aggiunto dal comma 77 dell'articolo 1, della legge n. 247/2007) del Dlgs n. 184/1997. La facoltà di riscatto in esame consente la valorizzazione dei titoli universitari (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca) anche a coloro che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, e quindi non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria. La successiva iscrizione presso una gestione o forma di previdenza obbligatoria, comporta il trasferimento da parte dell'Inps, preposto all'acquisizione della domanda e alla determinazione e introito del relativo onere, di quanto versato a titolo di riscatto, senza alcun ulteriore aggravio per gli interessati.

Considerato che si tratta di una tipologia particolare di riscatto e che è rivolta esclusivamente a soggetti destinatari di un sistema di calcolo contributivo, in quanto non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria in data anteriore al gennaio 1996, si rappresenta che la valorizzazione dei periodi di studio, indipendentemente dalla loro collocazione temporale, non determina un'eventuale modifica del sistema pensionistico del richiedente che, in ogni caso, continuerà ad essere destinatario di un sistema contributivo.

Le modalità attuative della presente lettera circolare saranno successivamente disciplinate a cura della Direzione Centrale delle Entrate e posizione assicurativa.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Stefano Ugo Quaranta)



IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Costanzo Gala)

